



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 113 del 26/11/2015

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A CONFERIRE INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE IN RELAZIONE ALLA CONTROVERSIA INSORTA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DI COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO SOCIETA' COOPERATIVA.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **16:30** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Assente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Presente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Presente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario BININI EMILIO.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Deliberazione n. 113 del 26/11/2015

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A CONFERIRE INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE IN RELAZIONE ALLA CONTROVERSA INSORTA NELL' AMBITO DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DI COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO SOCIETA' COOPERATIVA

LA GIUNTA

Premesso che:

- con delibera n. 107 del 22/12/2008 il Consiglio Comunale approvava le “integrazioni all’atto di accordo quadro sottoscritto tra il Comune di Casalgrande e Immobiliare Secchia s.r.l. in merito all’attuazione delle previsioni urbanistiche del piano regolatore generale vigente”;
- a seguito di tale delibera il Comune di Casalgrande addiveniva, in data 23/12/2008, alla stipula di un atto di accordo (rep. n. 9058) - ai sensi dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 - con Cooperativa Muratori Reggiolo Società Cooperativa (in seguito, per brevità C.M.R.), subentrata negli impegni originariamente assunti da Immobiliare Secchia s.r.l.;
- nell’atto di accordo di cui sopra, tra l’altro, si prevedeva in favore di C.M.R. – a fronte della realizzazione da parte di quest’ultima di opere di urbanizzazione e in conseguenza della delocalizzazione delle potenzialità edificatorie di alcuni dei suoi terreni - il trasferimento della proprietà dei seguenti immobili comunali:
 - lotto di terreno edificabile, sito in località Salvaterra di Casalgrande all'interno del "Villaggio Artigianale Macina" (censito al Catasto terreni al foglio 20 mappale 614 e mappale 19), a cui veniva contrattualmente attribuito un valore pari ad € 372.960,00;
 - fabbricato con circostante area edificabile pertinenziale, sito in Casalgrande alla Via Aldo Moro n. 11 (censito al Catasto Edilizio Urbano al foglio 13 mappale 383 sub 1, e mappale 383 sub. 2), a cui veniva contrattualmente attribuito un valore pari ad € 1.007.040,00;
- in particolare, con riferimento al fabbricato sopradescritto, C.M.R. formulava una specifica proposta di acquisto irrevocabile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1329 del codice civile, lasciando al Comune di Casalgrande la facoltà di accettare o meno la proposta nei termini contrattualmente previsti;

Dato atto che:

- già nel corso del 2011 C.M.R. manifestava i primi segnali di un stato di crisi imprenditoriale che sfociava poi all’ammissione della società cooperativa alla procedura di concordato preventivo (decreto emesso in data 11/04/2012 dal Tribunale di Reggio Emilia);
- tale situazione comportava, da un lato, un mutamento degli interlocutori contrattuali, da individuarsi prima nei commissari giudiziali ed in seguito nel liquidatore



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

giudiziale; e dall'altro, conseguentemente, un notevole allungamento delle tempistiche originariamente previste per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dal predetto atto di accordo (rep. n. 9058);

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale provvedeva a ribadire formalmente anche con il liquidatore giudiziale la propria volontà – già esplicitata in più occasioni con gli amministratori della società cooperativa ancora *in bonis* - di esercitare il diritto di opzione, ed accettare quindi la proposta irrevocabile di acquisto del fabbricato posto in via Gramsci n. 11 formulata in sede contrattuale da C.M.R. (comunicazione inviata a mezzo PEC in data 27/01/2015, prot. n. 1318);
- tuttavia, il liquidatore giudiziale del concordato C.M.R. – unitamente al legale rappresentante – contestavano la posizione dell'Amministrazione, ritenendola decaduta dalla facoltà di esercitare il diritto di opzione (comunicazione del 14/01/2015 prot. n. 600/2015);
- con successiva comunicazione del 30/01/2015 (prot. n. 1654/2015), il liquidatore giudiziale comunicava all'Amministrazione che, in difetto del raggiungimento di un accordo, avrebbe proceduto a tutelare le ragioni di credito della procedura innanzi all'autorità giudiziaria, incaricando a tal fine il proprio studio legale;

Considerato quindi che:

- è insorta una controversia con riferimento alla corretta interpretazione delle modalità e dei tempi di esercizio del diritto di opzione, che potrebbe sfociare in un contenzioso innanzi al tribunale amministrativo regionale;
- si tratta di una controversia estremamente complessa, poiché richiede la competenza e la conoscenza approfondita di diverse branche del diritto (amministrativo/urbanistico, civilistico e fallimentare);
- la vertenza presenta altresì un rilevante impatto sul patrimonio immobiliare e sulla disponibilità finanziaria dell'ente;
- conseguentemente appare opportuno conferire sin d'ora un incarico di assistenza legale ad un soggetto esterno, in grado di dare continuità alla difesa dell'ente, tutelandone le ragioni sia nella fase stragiudiziale sia nell'eventuale fase giudiziale;

Ritenuto pertanto di autorizzare il Sindaco pro tempore, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, a conferire un incarico di assistenza legale che tuteli gli interessi dell'Amministrazione sia nella fase stragiudiziale, tendente ad una composizione bonaria della vertenza, sia nell'eventuale fase giudiziale che dovesse conseguire, ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;

Richiamata la determinazione n 4/2011 con cui l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.), in base alla considerazione per cui il servizio legale per essere oggetto di appalto richieda qualcosa in più per prestazione o modalità organizzativa, conseguendone che alla presente fattispecie non si applica il D.Lgs. 163/2006;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Richiamata altresì la sentenza n. 2730 dell'11 maggio 2012, con cui la Sezione V del Consiglio di Stato conferma il predetto orientamento con riferimento al conferimento dell'affidamento di un singolo incarico di patrocinio legale;

Dato atto che:

- all'interno della struttura dell'Amministrazione non è presente l'Avvocatura Comunale;
- appare opportuno procedere sin d'ora, per le motivazioni suesposte, all'affidamento dell'incarico di assistenza legale ad un soggetto esterno, in grado di assistere l'ente sia in fase giudiziale che stragiudiziale impostando, quindi, un'unica strategia difensiva;

Richiamato a tal fine il vigente Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, che prevede - all'art. 38 - la possibilità di conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando per attività comportanti prestazioni di natura culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

Dato atto che l'incarico di patrocinio legale comporta una prestazione di natura intellettuale strettamente connessa alle capacità del soggetto incaricato, la cui individuazione - anche in considerazione della natura dell'incarico - presenta altresì una connotazione di fiduciarità;

Considerato che l'Avv. Andrea Soncini, del foro di Parma, è un professionista che vanta una rilevante competenza e numerose esperienze in ambito amministrativo, ed in particolare nella materia del diritto urbanistico (v. curriculum vitae - All. A);

Visto la disponibilità del professionista sopra menzionato a rappresentare e difendere il Comune di Casalgrande nella vertenza in oggetto, sia nella fase stragiudiziale, tendente alla composizione bonaria della controversia, sia nella eventuale fase giudiziale della medesima;

Dato atto che:

- il preventivo all'uopo presentato dallo stesso (prot. n. 20475/2015), che prevede un compenso iniziale pari a complessivi € 4.950,00 (comprensivi di IVA e CPA) risulta coerente con i parametri fissati dal D.M. 55/2014;
- che tale preventivo sarà successivamente passibile di integrazione - previa l'adozione di un ulteriore atto - laddove la vertenza venga trasferita innanzi all'autorità giudiziaria in considerazione delle diverse fasi processuali che verranno instaurate;

Ritenuto quindi di procedere al conferimento dell'incarico di cui all'oggetto, con la previsione di un compenso complessivo pari ad € 4.950,00 (comprensivo di IVA e CPA), salva diversa quantificazione sulla base dell'iter giudiziale che potrebbe intraprendere la vertenza;

Visto l'art. 25, comma 4, del vigente Statuto Comunale;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri da:

- Responsabile del Settore Affari Istituzionali – Sport e Cultura, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/200.

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, a conferire un incarico di assistenza legale che tuteli gli interessi dell'Amministrazione sia nella fase stragiudiziale, tendente ad una composizione bonaria della vertenza, sia nell'eventuale fase giudiziale che dovesse conseguire, ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;
2. di conferire l'incarico di cui sopra all'Avv. Andrea Soncini del foro di Parma, a fronte di un compenso complessivo pari ad € 4.950,00 (comprensivo di IVA e CPA), salva diversa quantificazione sulla base dell'iter giudiziale che potrebbe intraprendere la vertenza;
3. di dare atto che il predetto importo pari € 4.950,00 trova copertura all'int. 730 cap. 200/55 "Spese Legali" (**PREN. IMP. 1961/2015**);
4. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Istituzionali – Sport e Cultura di provvedere agli atti amministrativi conseguenti;
5. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), nonché dell'art. 15 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Ravvisata l'urgenza conseguente alla necessità di intraprendere quanto prima un percorso volto a vagliare la possibilità di una soluzione transattiva della controversia,

Con voto unanime e palese,

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
VACCARI ALBERTO

IL Segretario
BININI EMILIO